COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

142.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Fabbri ed altri; Azzarà ed altri; Petrara ed altri; Boato ed altri: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (6199) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 8, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23

Cecchetto Coco Alessandra (gruppo verde) .. 8, 10, 11, 12, 23

Cerutti Giuseppe (gruppo PSI) 6, 10

Conte Carmelo, *Ministro per i problemi delle aree urbane* 7, 11, 12, 16, 19, 21, 22

D'Amato Carlo (gruppo PSI) 10, 14, 22

D'Angelo Guido (gruppo DC) 14, 17, 18

PAG.

Lusetti Renzo (gruppo DC) 22

Martuscelli Paolo (gruppo DC) 5, 6, 8, 10, 11, 16, 22

Russo Spena Giovanni (gruppo DP-comunisti) 8, 10, 22

Sapio Francesco (gruppo comunista-PDS) 12, 17, 21

Zamberletti Giuseppe (gruppo DC), *Relatore* 6, 10, 11, 12, 16

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Bertoli ed altri: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976 *(Approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla XIII Commissione permanente del Senato)* (5533-B) 23

Botta Giuseppe, *Presidente* 23, 24, 26

Cerutti Giuseppe (gruppo PSI), *Relatore* 24

Conte Carmelo, *Ministro per i problemi delle aree urbane* 26

Votazioni nominali:

Botta Giuseppe, *Presidente* 23, 26

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,15.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Alborghetti e Gottardo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Brescia e Brunetto.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Fabbri ed altri; Azzarà ed altri; Petrara ed altri; Boato ed altri: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (6199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Fabbri ed altri; Azzarà ed altri; Petrara ed altri; Boato ed altri: « Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 », già approvata in un testo unificato dal Senato nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

Ricordo che nella seduta di ieri era stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che, in data odierna, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Comunico altresì che, in data 8 gennaio 1992, la I Commissione affari costituzionali ha adottato la seguente decisione: « nulla osta all'ulteriore iter della proposta di legge ». Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Disposizioni finanziarie).

1. La prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria è regolata dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, ap-provato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come modificate ed integrate dalla presente legge.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, di lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 1.400 miliardi per l'anno 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300 miliardi da ripartire tra le

Amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera da adottare dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al reperimento delle risorse di cui al comma 2 si provvede mediante apposite operazioni di mutuo da effettuare dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nel limite di lire 1.400 miliardi nel secondo semestre del 1992 e di complessive lire 2.900 miliardi per gli anni 1993 e 1994. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati possono assumere impegni nei limiti delle disponibilità complessive di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto del riparto di cui all'articolo 2, comma 4. Ai fini dei conseguenti pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.

4. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994.

5. L'Agenzia provvede all'erogazione del ricavato dei mutui, secondo le assegnazioni deliberate dal CIPE, entro venti giorni dalla loro approvazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1992-1994, determinato in lire 260 miliardi per l'anno 1993 e in lire 780 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento: « Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui) » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Riparto dei fondi).

1. Al fine di accertare l'entità delle risorse necessarie per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, il Presidente del Consiglio dei ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *i*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale è affidato il compito di effettuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le Amministrazioni statali per stabilire l'entità delle opere ancora da eseguire, la spesa prevedibile in relazione alle domande presentate dagli interessati e lo stato della relativa istruttoria, il nesso di causalità con il sisma, la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalità della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, come modificata dalle leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349; proporrà criteri per la prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e formulerà indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente al fine del contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunicherà al Parlamento l'esito della verifica effettuata.

2. Sulla base degli accertamenti effettuati dal comitato di cui al comma 1, il Governo propone al Parlamento una ri-

definizione degli ambiti territoriali di intervento e delle categorie degli aventi diritto in modo correlato all'evento sismico. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto, formulano al CIPE la proposta di riparto per gli anni 1992, 1993 e 1994.

3. I Ministri di cui al comma 2 formulano proposte di riparto distinte per ogni singola regione.

4. In sede di riparto degli stanziamenti disponibili, il CIPE riserva:

a) l'80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative delle predette zone terremotate, secondo i criteri di cui all'articolo 3;

b) il 10 per cento degli importi stanziati alle Amministrazioni dello Stato per gli interventi nelle aree delle regioni Campania e Basilicata strettamente connesse con gli eventi sismici;

c) il 10 per cento degli importi stanziati per le finalità di cui agli articoli 27 e 39 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, da attivare con nuove norme.

5. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato regionale alle opere pubbliche, già prorogata al 31 dicembre 1991 dall'articolo 2 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1994.

(È approvato).

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole il comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione parlamentare .....349 *con le seguenti* il comitato dovrà utilizzare tutte le risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 8 aprile 1989 n. 128 come modificato dalle legge 8 agosto 1990 n. 246 e legge 28 novembre 1990 n. 349 e dovrà attenersi alle indicazioni proposte formulate dalla stessa commissione.

2. 1.

Cecchetto Coco, Donati.

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole evento sismico *aggiungere le seguenti* ivi compreso l'adeguamento sismico delle strutture portanti.

2. 2.

Martuscelli.

All'articolo 2 comma 4 lett. b) *dopo le parole* eventi sismici *aggiungere le seguenti* con priorità al completamento dagli edifici pubblici o ad uso pubblico ivi compreso le opere relative all'edilizia di culto e di comunità religiose tutt'ora non completate.

2. 3.

Martuscelli.

All'articolo 2, comma 5 dopo le parole al 31-12-1994 *aggiungere le seguenti* che dovranno anche provvedere alla realizzazione delle opere direttamente mediante progettazione e direzione dei lavori.

2. 4.

Martuscelli.

PAOLO MARTUSCELLI. La proposta di legge che è stata trasmessa dal Senato mi lascia insoddisfatto; tuttavia, poiché le popolazioni interessate non possono più attendere oltre, esprimerò il mio voto favorevole.

Devo però notare che alcuni punti della proposta di legge, a mio avviso, meritano un chiarimento.

A questo proposito, ho presentato alcuni emendamenti, riferiti, in particolare, agli articoli 2 e 3. In primo luogo, l'emendamento 2.2 è volto ad integrare quanto stabilisce il comma 2 dell'articolo

2. In questa disposizione si afferma che la ridefinizione degli ambiti di intervento e delle categorie degli aventi diritto dovrà avvenire « in modo correlato all'evento sismico ». A mio avviso, dovrebbe essere obbligatorio tener conto dell'adeguamento sismico delle strutture portanti. Già nel corso della discussione della legge n. 219 abbiamo sostenuto la necessità che, nel ripristinare l'abitabilità, si tenga conto dell'adeguamento sismico. L'espressione usata dall'articolo 2 lascia intendere che si debba valutare solo il danno prodotto dal terremoto ai fini di provvedere esclusivamente al ripristino, mentre invece non si potrebbe effettuare un intervento volto all'adeguamento sismico, che pure comporterebbe un maggior costo per i lavori di ripristino.

L'emendamento 2.3 riguarda il comma 4, lettera *b)*, dell'articolo 2, laddove si stabilisce la riserva del 10 per cento degli importi stanziati alle amministrazioni dello stato per gli interventi nelle aree delle regioni Campania e Basilicata strettamente connesse con gli eventi sismici. Il mio emendamento propone di dare priorità al completamento degli edifici pubblici o ad uso pubblico, ivi comprese le opere relative all'edilizia di culto e di comunità religiose tuttora non completate. Ciò risponde ad un ordine del giorno approvato dalla Camera in occasione della legge finanziaria, nel quale appunto si impegnava il Governo a tener conto di queste priorità.

Infine, l'emendamento 2.4 si riferisce al comma 5 dell'articolo 2. Conformemente all'esigenza di eliminare le concessioni, per affidare gli incarichi ai tecnici comunali, propongo che le sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato regionale alle opere pubbliche provvedano anche alla realizzazione delle opere direttamente mediante progettazione e direzione dei lavori. Esse, infatti, dispongono di ingegneri e architetti in grado di effettuare la progettazione e la direzione dei lavori, senza limitarsi ad un'alta sorveglianza che molto spesso, come il ministro ben sa, serve solo ad allungare i tempi di istruttoria di un progetto da altri presentato. Se vogliamo stringere i tempi e ridurre i costi, dobbiamo responsabilizzare le amministrazioni dello Stato.

Tra l'altro queste sezioni staccate furono istituite proprio con questo scopo. Durante la mia attività di provveditore tra il 1977 ed il 1987 ho sempre cercato di far sì che gli edifici pubblici fossero realizzati direttamente dall'amministrazione dello Stato, senza ricorrere all'esterno.

GIUSEPPE CERUTTI. Non è necessario inserirlo nella legge.

PAOLO MARTUSCELLI. Allorquando furono istituite, si disse che le sezioni staccate servivano per decentrare la funzione istruttoria, per cui i soggetti interessati invece di recarsi a Napoli per trattare i vari progetti, avrebbero potuto farlo direttamente ad Avellino o a Salerno. Durante il mio incarico di provveditore alle opere pubbliche ho sempre cercato di far eseguire i lavori direttamente all'amministrazione statale. In seguito, sono state fatte convenzioni un po' con tutti. Oggi si dice che tali convenzioni con gli enti locali dovrebbero decadere. A maggior ragione ciò dovrebbe essere valido per le amministrazioni dello Stato.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Relatore*. Invito l'onorevole Martuscelli a ritirare i suoi emendamenti sui quali altrimenti esprimerei parere contrario.

Per quanto riguarda l'attività delle sezioni staccate del provveditorato regionale alle opere pubbliche, è sufficiente un ordine del giorno. Non è necessaria una legge per dire che i provveditorati possono direttamente provvedere alla realizzazione delle opere: è un gesto di volontà politico-amministrativa che possono compiere per conto loro. Quindi un ordine del giorno è sufficiente.

Invito, inoltre, il presentatore a ritirare l'emendamento 2.2, riferito all'adeguamento sismico delle strutture portanti; infatti, è necessario prendere in considerazione la case danneggiate dall'evento

sismico. Nell'azione di recupero delle stesse case devono essere applicate le norme di legge vigenti. Con l'emendamento in questione invece si prenderebbero in considerazione case che non sono state danneggiate dal terremoto, per le quali avremmo bisogno di altri provvedimenti finalizzati al recupero antisismico anche degli edifici che potrebbero essere colpiti in futuro da eventi sismici. Tuttavia, il provvedimento in questione riguarda la ricostruzione, non la prevenzione antisismica.

L'obiettivo dell'articolo in esame è quello di definire gli interventi su edifici danneggiati dal terremoto. Tra l'altro, anche attraverso l'ordinanza n. 80, che non era volta a questo fine, si prevedeva un minimo di normativa antisismica; a maggior ragione si pone ora un obbligo derivante dalla legge: mi riferisco alla necessità di procedere, per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici, alle riparazioni e alla ricostruzione secondo le norme antisismiche previste non dal provvedimento in esame ma da leggi precedenti attualmente in vigore.

Pertanto, la giusta preoccupazione del legislatore è quella di non introdurre interventi di carattere equivoco, da cui si potrebbe trarre l'impressione che si voglia intervenire anche su edifici non colpiti dal terremoto.

Ribadisco comunque la mia contrarietà all'emendamento 2.2 ed esprimo un analogo parere nei confronti dell'emendamento 2.4, riferito alla progettazione e direzione dei lavori.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento Cecchetto Coco 2.1, il quale prescrive qualcosa che è già previsto: infatti, secondo la normativa in vigore le commissioni costituite dalla Presidenza del Consiglio devono tener conto delle risultanze dell'inchiesta Scàlfaro; è inutile, pertanto, un riferimento a tutte le risultanze, poiché tale previsione è già inserita nella normativa in esame. Non mi sembra quindi opportuno rinviare il provvedimento in esame al Senato soltanto per introdurvi un elemento rafforzativo che non è assolutamente necessario.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Invito l'onorevole Cecchetto Coco a ritirare l'emendamento 2.1, raccogliendo l'interpretazione che ne ha dato il relatore: in sostanza, la dizione della legge si intende riferita a tutte le risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione in Campania e Basilicata. Si potrebbe al limite presentare un ordine del giorno che recepisca il contenuto dell'emendamento evitando in tal modo di esprimere un voto contrario su quest'ultimo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2 presentato dall'onorevole Martuscelli (del quale apprezzo la perizia tecnica conseguente alla sua esperienza più che decennale di provveditore), si intende inserire la dizione « ivi compreso l'adeguamento sismico delle strutture portanti » in un punto in cui la legge prevede soltanto la ridefinizione degli ambiti, che è qualcosa di diverso. Tra l'altro, dalle risultanze della suddetta Commissione parlamentare di inchiesta emerge l'intento di ridurre gli ambiti territoriali di applicazione di questi benefici. Invito pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento 2.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, ne condivido in linea di massima la sostanza, ma riterrei più opportuno trasferirne il contenuto in un ordine del giorno, in quanto esso investe la materia relativa alla programmazione delle amministrazioni pubbliche, alle quali non si può imporre per legge una determinata scelta. Tra l'altro, l'imposizione di una scelta sui completamenti potrebbe implicare un affidamento ai concessionari cui è affidata l'opera principale, correndo il rischio di ledere qualche diritto.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, sarebbe utile che i provveditorati di Avellino e di Salerno (le sezioni staccate) potessero dedicarsi oltre che alla vigilanza anche alla progettazione. Ritengo comunque che si tratti di una disposi-

zione che non può formare oggetto di una norma legislativa in quanto modifica le competenze di un ufficio distaccato dal provveditorato di Napoli. Il contenuto dell'emendamento potrebbe essere pertanto recepito in un ordine del giorno con cui si invita il capo dell'ufficio ad impartire direttive in questo senso.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Accolgo l'invito a ritirare l'emendamento 2.1, anche se ricordo che la motivazione dello stesso è legata ai contrasti sorti sia alla Camera sia al Senato sulle risultanze della già ricordata Commissione d'inchiesta. Ci sembrava pertanto opportuno sottolineare tutte le acquisizioni della stessa Commissione di inchiesta che sembra incontrino grosse difficoltà nella loro applicazione.

Ribadisco comunque che ritiro l'emendamento 2.1.

PAOLO MARTUSCELLI. Accolgo l'invito a ritirare gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Intervengo brevemente per una dichiarazione di voto sull'articolo 2 svolgendo considerazioni valide anche per gli altri articoli.

Mi sembra, comunque, che i rilievi mossi dal relatore siano condivisibili; nello stesso tempo, ritengo che dobbiamo dare un senso ai nostri lavori comprendendo ciò che stiamo facendo. Siamo in presenza di un provvedimento (tra l'altro sono stato membro della Commissione Scàlfaro) che giunge al nostro esame dopo un iter molto tormentato: infatti, al Senato si è svolta una discussione molto difficile al termine della quale abbiamo espresso un voto favorevole. In modo analogo ci comporteremo in questa fase, anche se il provvedimento è all'esame di questa Commissione in sede legislativa, procedura alla quale siamo contrari per principio. Tuttavia, siamo pronti ad esprimere un voto favorevole in considerazione della contingenza venutasi a determinare a seguito della fine anticipata della legislatura, manifestando, quindi, un grande senso di responsabilità. Ciò tuttavia a condizione che il provvedimento in esame non venga modificato in senso a nostro avviso peggiorativo attraverso emendamenti presentati da gruppi politici o singoli commissari. Nel caso in cui ciò si verificasse, potremmo ritirare il nostro assenso alla sede legislativa; voglio precisarlo subito per non arrivare alla situazione che si è determinata in occasione dell'esame del provvedimento relativo al regime dei suoli.

Dobbiamo essere molto chiari in questo e diciamo che tutti gli emendamenti, anche quelli che si riferiscono agli articoli successivi, sui quali mi riservo di intervenire, vanno ritirati.

Per quanto riguarda l'emendamento Cecchetto Coco 2.1, il termine « risultanze » piuttosto che il termine « indicazioni » potrebbe dar luogo ad interpretazioni diverse. In questo senso, anch'io ritengo che l'onorevole Cecchetto Coco farebbe bene a trasformare il suo emendamento 2.1 in un ordine del giorno.

Per concludere desidero ribadire ai colleghi della Commissione che l'adesione del mio gruppo all'assegnazione in sede legislativa del provvedimento al nostro esame è condizionata alla circostanza che la proposta di legge venga approvata nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È *approvato*).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 3.

(*Esigenze abitative*).

1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate a favore dei soggetti che hanno subìto danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990. Ai fini della erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la dichiarazione di

causalità del danno dal terremoto deve essere verificata con dichiarazione del sindaco, integrativa delle formalità già previste dalla legislazione vigente.

2. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:

a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, sempreché abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;

c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.

3. In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge sono erogati con le priorità di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), sino al limite massimo di lire 300 miliardi per interventi in comuni classificati come danneggiati in base alle disposizioni vigenti.

4. Ai fini dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici, i comuni possono inoltre destinare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *a*):

a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria essenziali e stretta-mente funzionali agli insediamenti abitativi e alle relative strutture scolastiche;

b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli insediamenti abitativi, realizzati nella fase di emergenza ovvero realizzati a norma dell'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;

c) al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale per le quali siano state già espletate le procedure di gara.

5. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi, i consigli comunali interessati fissano con propria deliberazione i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge.

6. Per l'attuazione del programma organico o di interventi ed opere in esso compresi, allorché si chieda per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di Amministrazioni statali, di regioni, di province, di comuni e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, o sugli atti di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Gli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati nei comuni con le provvidenze disposte dallo Stato per la ricostruzione delle aree della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici sono ammessi, a domanda, al riscatto degli alloggi stessi sulla base della normativa vigente in materia di riscatto degli alloggi di edilizia economica e popolare. I relativi ricavi sono acquisiti dai comuni nei quali siano stati costruiti o acquistati gli alloggi e destinati a fini di ricostruzione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le parole dichiarazione la cui non rispondenza a verità sarà punita ai sensi vigenti.

3. 1.

Cecchetto Coco, Donati.

All'articolo 3, comma 2, lettera a) *sostituire la data* 31-3-1989 *con la seguente* 30-6-92.

3. 3.

Martuscelli.

All'articolo 3, comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) alla realizzazione di abitazioni destinate a soggetti conduttori di abitazioni danneggiate o distrutte dal sisma ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie ovvero alla riparazione delle abitazioni locate a detti soggetti la dove tale riparazione sia possibile.

3. 2.

Cecchetto Coco, Donati.

PAOLO MARTUSCELLI. Alla luce dei ristretti tempi a nostra disposizione e in considerazione della conversione in legge del decreto legge riguardante la Sicilia, ritengo sia utile sostituire il termine 31 marzo 1989 previsto al comma 2 della lettera *a)* dell'articolo 3 con quello del 30 giugno 1992.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Non credo sia possibile non prevedere alcuna sanzione nel caso di falsa dichiarazione del sindaco, integrativa delle formalità già previste dalla legislazione vigente, che verifichi la dichiarazione di casualità del danno dal terremoto.

CARLO D'AMATO. La sanzione è già prevista.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Cecchetto Coco 3.1, è stato ricordato che già esiste la sanzione da applicare ad un sindaco che attesti il falso. Ritengo, tuttavia, che in questo caso l'emendamento potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno.

In riferimento all'emendamento Martuscelli 3.3, vorrei ricordare che la tendenza è quella di riaprire i termini.

PAOLO MARTUSCELLI. Non è così. Esiste già una legge che riguarda Napoli.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Ha un senso porre un termine diverso.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Relatore*. In questo caso si tratta di un termine restrittivo. Poichè abbiamo scarse disponibilità finanziarie da destinare alla ricostruzione è opportuno delimitare i confini dell'intervento immediato, per non allargare a dismisura la platea dei beneficiari e non correre tutta una serie di rischi che non voglio nemmeno commentare.

In questo senso credo sia da preferire la dizione restrittiva approvata dall'altro ramo del Parlamento che tende ad ottimizzare gli effetti di uno stanziamento peraltro insufficiente alle necessità.

GIUSEPPE CERUTTI. Viene premiata la solerzia, senza nulla togliere agli altri aventi diritto.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Relatore*. Dovendo ottimizzare le risorse a nostra disposizione concentriamole sugli aventi diritto accertati nella prima fase della ricognizione dei danni e della presentazione delle domande.

GIOVANNI RUSSO SPENA. La prima fase dopo ben nove anni!

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Cecchetto Coco 3.2, vorrei precisare che la norma in esso prevista è già contemplata al punto *a)* dell'articolo 2, mentre il

punto *c)* dell'articolo 3 fa riferimento ai piani di recupero dei centri storici.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Vorrei invitare l'onorevole Cecchetto Coco a ritirare il suo emendamento 3.1. Per quanto riguarda l'emendamento Martuscelli 3.3, si tratta di una vera e propria riapertura dei termini. D'altra parte la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 3 stabilisce soltanto delle priorità. Per questa ragione invito l'onorevole Martuscelli a ritirare il suo emendamento 3.3.

All'onorevole Cecchetto Coco desidero dire che con il suo emendamento 3.2, tendente a sostituire il punto *c)* dell'articolo 3, si penalizzerebbero i centri storici. Questa è una delle norme di priorità più importanti che alcuni comuni addirittura hanno assunto con delibera comunale. Si tratta di generalizzare una priorità nei centri storici. Con questo chiarimento, inviterei l'onorevole Cecchetto Coco a ritirare l'emendamento 3.2.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Ritiro i miei emendamenti 3.1 e 3.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Martuscelli 3.3, che il relatore ed il ministro hanno invitato a ritirare.

PAOLO MARTUSCELLI. Poiché non sono d'accordo con l'interpretazione data, mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Martuscelli 3.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Piani di recupero*).

1. Per l'adozione dei piani di recupero riguardanti zone di interesse storico-artistico, devono essere previamente sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito.

2. Per favorire il completamento della ricostruzione, i consigli comunali possono prorogare non oltre il 31 dicembre 1994 la sospensione dell'obbligo di adottare i programmi pluriennali di cui all'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole il proprio parere *aggiungere la seguente* vincolante.

4. 1.

Cecchetto Coco, Donati.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Durante i lavori della Commissione d'inchiesta sui terremoti in Campania e in Basilicata, della quale facevo parte, abbiamo ascoltato i soprintendenti delle province interessate. Più volte è stato sottolineato che i pareri delle soprintendenze, almeno per quello che riguardava i centri storici, dovessero essere vincolanti. In effetti il parere era definito « vincolante » nella originaria redazione della proposta di legge, dalla quale il termine è stato successivamente eliminato. Con il mio emendamento, perciò, ne chiedo il ripristino.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Relatore*. La legge n. 1089 del 1939 prevede che il parere della soprintendenza sia vincolante. Del resto, nell'articolo 4 si prevede che « decorso tale termine, il parere si intende acquisito », dando per scontato che sia vincolante. Vi sono stati casi in cui, non ottemperando alla legge, il parere è stato disatteso, ma è sufficiente richiamare l'osservanza della legge vigente, magari attraverso un ordine del giorno. Invito pertanto a ritirare l'emendamento 4.1.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Mi associo alle considerazioni del relatore.

FRANCESCO SAPIO. La legge n. 1089 del 1939 è relativa non all'adozione dei piani di recupero, disciplinati da una legge del 1977, ma ad interventi sugli edifici dichiarati di valore storico e artistico. Presso le regioni è istituito un comitato tecnico in cui sono rappresentate le soprintendenze, che esprimono il parere sull'adozione degli strumenti urbanistici attuativi; i piani di recupero in questo caso si configurano come piani urbanistici esecutivi o attuativi. Pertanto, le osservazioni della collega Cecchetto Coco mi sembrano fondate, però, nella logica di approvare il progetto di legge nel testo pervenuto dal Senato, non credo che si possa inserire il termine « vincolante ». D'altra parte, non mi pare che con un ordine del giorno si possa obbligare le soprintendenze ad esprimere un parere vincolante. In fondo, la preoccupazione di molti amministratori, rappresentata in sede di Commissione d'inchiesta, era sì che le soprintendenze esprimessero parere vincolante, però al contempo si chiedeva un'accelerazione delle procedure. Il parere vincolante presuppone un'ipotesi di surroga in caso di mancata sua espressione e quindi una procedura complessa che dovrebbe essere disciplinata. Ritengo perciò che si possa segnalare alle soprintendenze di esprimere con attenzione i propri pareri, senza approvare l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Onorevole Cecchetto Coco, accetta l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 4.1 ?

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Non ritiro l'emendamento 4.1, anche se presumibilmente sarà respinto dai colleghi.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* L'eventuale reiezione dell'emendamento sembrerebbe confermare che si verta in materia sottoposta a parere non vincolante: è pertanto opportuno che l'onorevole Cecchetto Coco ritiri l'emendamento, con queste precisazioni.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Relatore.* Ribadisco che è implicito che si tratta di un parere vincolante, in relazione ai piani di recupero attinenti la ricostruzione e la sistemazione dell'edificato.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Mi rendo conto che, qualora non ritirassi l'emendamento, questo sarebbe respinto da parte della Commissione: probabilmente si potrebbe addivenire ad un accordo qualora i tempi non fossero così stretti, visto che le dichiarazioni del rappresentante del Governo e del relatore si muovono nella stessa direzione. In sostanza, si sostiene che non è possibile modificare l'articolo 4, altrimenti non si potrebbe approvare in tempo utile e in via definitiva il provvedimento nel suo complesso.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* La normativa a cui facciamo riferimento è valida per tutta l'Italia e non è opportuno, a mio avviso, introdurre una modifica solo per alcuni comuni.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Sulla base di queste considerazioni del relatore e del Governo, ritiro il mio emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(*Incompatibilità*).

1. La funzione di consigliere comunale del comune dove sono ubicate le opere

pubbliche e private finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere.

2. Gli amministratori locali non possono partecipare come soci, consulenti o collaboratori a ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. Non sono ammesse convenzioni nè con singoli, nè con studi professionali, associati e non; quelle già stipulate decadono con l'entrata in vigore della presente legge. È ammessa deroga solo se la convenzione si rende necessaria per la mancanza di tecnici nell'organico comunale.

4. Per i compensi professionali spettanti a ingegneri, architetti, geometri, geologi per progettazione, direzione dei lavori, studi e collaudo, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero dei lavori pubblici, per le opere della corrispondente categoria.

5. I collaudi delle opere finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono affidati esclusivamente agli iscritti ai competenti albi professionali.

6. La carica di membro delle commissioni, di cui all'articolo 19 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, e l'assunzione di incarichi in regime di convenzioni sono incompatibili con lo svolgimento dell'attività di progettista, direttore dei lavori, collaudatore di opere private e pubbliche finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 6.

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio comunale di Napoli formula la proposta di programma, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale della Campania, delle opere da realizzare nel quadro dell'intervento di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. All'attuazione di tali opere provvedono il sindaco di Napoli per quelle ricadenti nell'ambito dal territorio comunale ed il Presidente della Giunta regionale per quelle esterne.

3. Entro lo stesso termine gli enti destinatari prendono in carico le opere già realizzate e, per provvedere ai necessari interventi di manutenzione e di riattazione, nonché alla gestione per il primo triennio, viene assegnata la somma di 100 miliardi di lire da ripartire per ciascun opera dalla Giunta regionale.

4. Ove gli organi di cui al primo comma non adempiano nel termine indicato, provvederà il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per le aree urbane.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede nei limiti delle residue disponibilità del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

5. 01.

D'Angelo, Martuscelli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 6.

1. All'acquisto degli alloggi di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, ed integrato dal decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 e dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, provvede, nei limiti delle residue disponibilità finanziarie relative alle predette leggi, il sindaco di Napoli.

2. All'assegnazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 1, si procede in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 02.

D'Angelo, Martuscelli.

Passiamo ora all'esame dell'articolo aggiuntivo D'Angelo e Martuscelli 5.01.

Al di là dell'ammissibilità o meno dell'emendamento, che mi pare sussista, dato che siamo in fase di esame di un disegno di legge, debbo comunicare che è in fase avanzata di discussione al Senato un provvedimento che verte sullo stesso argomento.

È evidente in questo caso che gli articoli aggiuntivi presentati potranno essere approvati soltanto in linea di principio, perché in tal caso sarebbe necessario acquisire i pareri delle Commissioni I e V. Dico ciò in relazione all'urgenza del provvedimento, come poc'anzi veniva ricordato.

GUIDO D'ANGELO. Signor presidente, onorevoli colleghi, con molto rammarico debbo affermare che non posso accettare l'invito a ritirare i due emendamenti presentati insieme con il collega Martuscelli, anche se sono consapevole dei motivi di urgenza.

L'esperienza delle ultime ore in ordine al provvedimento sul regime giuridico dei suoli, di grande rilevanza nazionale, mi dimostra che, se vi fosse una concorde volontà politica, sarebbe possibile apportare qualche modifica al testo legislativo senza pregiudicare l'approvazione finale.

In secondo luogo, non posso sottacere la straordinaria gravità della situazione abitativa ed infrastrutturale napoletana, che impone di provvedere nel modo migliore a sbloccare la cospicua somma di 2500 miliardi circa, derivante dal titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Si tratta di risorse congelate da anni, con l'implicita perdita di centinaia di miliardi all'anno per l'aumento dei costi di costruzione.

Ben vengano dichiarazioni di voto contrarie, con l'affermazione che tale somma possa essere immediatamente utilizzata in via amministrativa, previo provvedimento del CIPE.

CARLO D'AMATO. Signor presidente, ho chiesto di parlare per esprimere la mia valutazione politica rispetto all'emendamento presentato dall'onorevole D'Angelo, in ordine al quale nella sostanza concordo. Infatti, non si capisce la ragione per la quale i problemi che riguardano il completamento della ricostruzione a Napoli e nei comuni interessati dai programmi del titolo VIII della legge n. 219 del 1981 non sia trattato con la stessa tempestività e coerenza rispetto a quelli relativi alle aree interne.

Si tratta per la verità di una discriminazione tanto più grave, poiché la ormai prossima conclusione di questa legislatura probabilmente renderà impossibile l'approvazione del provvedimento all'esame del Senato, anche per una serie di contrasti esasperati sorti in quella sede, frutto molto spesso di una valutazione non puntuale e precisa.

Si corre, dunque, il rischio che la soluzione dei problemi riguardanti l'area metropolitana di Napoli ancora una volta sia rinviata immotivatamente, ingiustamente e non tenendo conto, fra l'altro, delle conclusioni della commissione di indagine, alle quali noi riteniamo si debba far riferimento: in questo senso, concordo nella sostanza con l'emendamento presentato e successivamente ritirato dalla collega Alessandra Cecchetto Coco e, se ella lo consentirà, sottoscriverò l'ordine del giorno che intende presentare in tal senso.

Non mi spiego il ritardo nelle determinazioni della Presidenza del Consiglio

dei ministri, in ordine alle questioni sollevate dall'onorevole D'Angelo, in particolare sul problema della tensione abitativa, che permane. Il Presidente del Consiglio si era impegnato in prima persona, all'epoca in cui era sindaco di Napoli l'onorevole Pietro Lezzi, nel senso di conferire con un provvedimento particolare, utilizzando i fondi di cui alla legge 30 maggio 1985, n. 211, circa 300 miliardi. Sono passati tre anni dall'assunzione di questo impegno e a Napoli gli occupanti abusivi e i senzatetto aspettano ancora che sia formalizzato in maniera adeguata l'atto, con il quale si deve conferire al comune di Napoli o al commissario liquidatore (il problema dei soggetti a questo punto diventa irrilevante rispetto all'esigenza obiettiva) la possibilità di dare seguito a risposte sul piano dell'emergenza abitativa, tenuto conto, fra l'altro, che il comune di Napoli ha adottato gli atti deliberativi sollecitati dal Presidente del Consiglio, ha impegnato fondi, però non può portare avanti un programma di acquisto di alloggi da assegnare agli aventi diritto, perché l'iter della pratica non è stato completato.

La richiesta degli aventi diritto è talmente ampia, che, se tale operazione fosse messa in atto soltanto da parte del comune di Napoli, sarebbe parziale e inadeguata e non darebbe una risposta completa alla tensione abitativa e sociale della città.

Con queste motivazioni concordo con l'emendamento D'Angelo. Invito il Governo, nella persona del ministro Conte, a valutare la possibilità – in questo senso presenteremo un ordine del giorno come gruppo socialista – di considerare spendibili ed utilizzabili i fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 con atti puramente amministrativi. Secondo la nostra valutazione, infatti, a tale scopo non è necessaria una legge, ma sussistono tutte le condizioni giuridiche perché i fondi disponibili possano essere utilizzati in via amministrativa.

A tutto ciò occorre aggiungere che assistiamo spesso a situazioni indegne. Il relatore mi consenta di adoperare questo termine, se non altro perché ho avuto con lui dei rapporti quando ero sindaco di Napoli e ho avuto modo di apprezzarne l'opera, la fattività e l'impegno. Tutta la stampa riporta una vicenda accaduta a Bacoli, indecorosa per il nostro paese, a causa del fatto che sono tuttora utilizzati *container* e *roulotte*.

Ricordo infatti che insieme all'onorevole Zamberletti in quell'epoca riuscimmo a liberare Napoli da 54 campi di *container*, sistemando 2649 famiglie in quattro mesi: a Napoli non esiste più un *container* o una *roulotte*.

Rispetto a questa situazione, se oggi vi è la possibilità di utilizzare dei fondi, non si capisce perché ciò non avvenga. Oltre tutto, non si tratta di nuovi stanziamenti e quindi non è una situazione per la quale si mette a rischio la precaria situazione del bilancio.

Ogni ritardo in questa situazione diventa un atteggiamento veramente punitivo. Mi rendo conto dei problemi derivanti dall'applicazione della legge, però vorrei che i membri della Commissione si rendessero conto che, procedendo in questo modo privilegeremmo le giuste esigenze dell'avellinese e delle aree interne, penalizzando in maniera ingiusta Napoli e la sua area metropolitana, che vedrebbe i suoi problemi risolti con grande ritardo rispetto alle altre aree.

Occorre dunque provvedere altrimenti. Sollecitiamo il Governo a compiere fino in fondo la sua parte per Napoli, perché non vedo la ragione per la quale tale città debba essere gravemente discriminata in questa vicenda. Se vi sono stati imbrogli, è giusto che i responsabili vengano puniti. Si è tenuta una commissione d'indagine e occorre far applicare le risultanze, ma questo non deve significare che debbano deperire opere per migliaia di miliardi già investiti.

Sussiste anche una gravissima situazione relativa a migliaia di miliardi per investimenti, che rimangono inutilizzati nell'area da Napoli perché i comuni non sono in grado di prendere a carico le opere, non essendo dotati delle coperture

finanziarie necessarie per la manutenzione e del personale che possa gestirle.

Insomma è veramente indegno che all'ingente mole di finanziamenti aggiungiamo lo sperpero conseguente alla mancata utilizzazione dei medesimi. Si tratta di una questione che dovrebbe essere risolta in maniera puntuale dal Parlamento e dal Governo.

PAOLO MARTUSCELLI. Prendo la parola per associarmi a quanto sostenuto con tanto calore dall'onorevole D'Amato, ritenendo che bisogna vivere in quelle realtà per verificare la gravità dei problemi. Ad ogni modo i cittadini del sud non possono essere penalizzati per le malefatte imputabili alla gestione delle risorse stanziate per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1980 e del 1981. Oggi arrecheremmo un danno non indifferente allo Stato se le opere realizzate con i soldi della collettività restassero ancora non agibili per carenza di gestione o di manutenzione. Ad undici anni dal terremoto constatiamo una grave situazione di degrado, e ciò è offensivo non solo per Napoli ma per l'intero paese.

Il Governo dovrebbe realmente – come hanno sottolineato gli onorevoli D'Angelo e D'Amato – impegnarsi a trovare nell'immediato una soluzione perché più tempo passa, maggiormente degradano gli immobili oltre allo spreco di pubblico denaro.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI, *Relatore*. Intervengo brevemente per invitare gli onorevoli D'Angelo e Martuscelli a ritirare gli articoli aggiuntivi presentati. Innanzitutto vorrei osservare che è stato assunto un impegno da parte delle forze politiche al fine di licenziare il provvedimento nel testo del Senato, senza apportarvi modifiche. Inoltre, credo che un'ulteriore riflessione aggiuntiva sull'applicazione del titolo VIII porterebbe ad un confronto molto più approfondito che non una breve discussione sugli emendamenti. È vero che non tutto quanto previsto nell'articolo aggiuntivo 5.01 è recuperabile attraverso la gestione amministrativa del titolo VIII, tuttavia una grossa parte potrebbe essere recuperata per tale via. Peraltro, il titolo VIII non è stato bloccato da una iniziativa legislativa, bensì da una decisione politica ed il Governo deve assumersi la responsabilità di rimetterlo in moto dando le risposte che sono urgenti, necessarie ed indispensabili. Si tratta di una aspetto da considerare proprio perché una decisione di questo tipo non comporta la necessità di una modifica legislativa o di una nuova norma, potendosi utilizzare – ripeto – quelle esistenti.

Sulla base di tali considerazioni invito i colleghi a ritirare gli articoli aggiuntivi presentati, e il Governo a riattivare il titolo VIII per evitare le conseguenze che sono state qui richiamate.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Condivido le considerazioni richiamate dagli onorevoli D'Amato, D'Angelo e Martuscelli per la città di Napoli. Si tratta di esigenze e motivazioni giuste, più volte rappresentate, che anche al Senato hanno trovato un'eco favorevole. È veramente straordinario che si debba continuare ad immobilizzare circa 2600 miliardi sul bilancio dello Stato, che per questa parte è stato approvato anche dalle forze di opposizione, e non si riesca poi a dare attuazione alla spesa prevista in bilancio.

Come è noto nel 1990 il CIPE aveva provveduto, su proposta del Ministero del bilancio, alla ripartizione dei fondi; furono avanzate in Parlamento osservazioni di carattere politico che, per motivi di opportunità, spinsero il Ministero del bilancio a soprassedere a quella delibera. In seguito vi sono stati approfondimenti di merito ed ordini del giorno votati dal Parlamento che hanno fissato limiti alle direttive di spesa di quei fondi. Le forze politiche avevano poi convenuto di procedere ad una modifica delle leggi di spesa, sia per il titolo VIII, sia per la ricostruzione abitativa nell'Irpinia, sia per lo sviluppo industriale nelle aree del cratere. Sta di fatto che il Senato ha ritenuto, all'unanimità, di stralciare la

parte riguardante l'edilizia abitativa, riportata nel testo al nostro esame, e di riservare ad un altro provvedimento la materia afferente sia al titolo VIII sia allo sviluppo industriale che può essere gestita sulla base delle leggi esistenti, in attesa della riforma. Pertanto, o il Senato provvede rapidamente a varare la riforma, oppure resteranno in vigore le norme precedenti.

Credo debba essere accolta la proposta dell'onorevole D'Amato, contenuta in un ordine del giorno, con la quale si chiede al Governo di provvedere o in via amministrativa, oppure attraverso un provvedimento legislativo di urgenza, comunque prima dello scioglimento della legislatura, perché non può che essere accolta la giusta richiesta relativa alla città di Napoli, che è anche di buon governo dal momento che le somme a disposizione devono essere rapidamente spese, per evitare che l'inflazione le riduca.

GUIDO D'ANGELO. Signor presidente, sono rammaricato perché la simpatia e l'autorevolezza di coloro che sono intervenuti mi provocano imbarazzo nell'esprimere l'impossibilità ad accogliere l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo 5.01. Evidentemente il consenso manifestato per l'utilizzo in via amministrativa dei fondi bloccati di cui al titolo VIII della legge n. 219 non è sufficiente per superare l'ostacolo politico che per anni ha bloccato questi fondi. Siccome tale consenso è stato manifestato anche in passato e la nostra Commissione ha approvato un ordine del giorno in tal senso, e tenendo conto del fatto che l'ordine del giorno presentato non è stato firmato dai colleghi dell'opposizione, non vedo quale modifica si otterrebbe dal punto di vista politico con l'ordine del giorno di cui si parla.

FRANCESCO SAPIO. Signor presidente, ho ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni dei colleghi intervenuti e del ministro Conte. Naturalmente, al di là di ogni altra valutazione, devo preliminarmente sottolineare che i problemi indicati dal collega D'Angelo, in qualche modo richiamati nella loro gravità anche dal collega D'Amato, sono reali e drammatici. È vero che si è scelta, almeno da parte del Governo e della maggioranza, una strada diversa, quella cioè di separare il problema della prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate interne della Basilicata, della Puglia e della Campania, rispetto all'intera partita del completamento della ricostruzione prevista dal titolo VIII; è vero che abbiamo già discusso in questa Commissione della definizione delle procedure di completamento della ricostruzione per il titolo VIII della legge n. 219, anche se con scarsa efficacia considerati i tempi impiegati per approvare un testo. Il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, che sistema in modo organico tutte le procedure per il completamento della ricostruzione, giace al Senato.

GUIDO D'ANGELO. Con il vostro voto contrario.

FRANCESCO SAPIO. Non sto parlando del merito di quel provvedimento. Abbiamo presentato una nostra proposta che si differenzia da quella della maggioranza. Avendo individuato la gravità del problema, abbiamo dato un nostro contributo. Certo, c'è la proposta della maggioranza, ma non ci si può chiedere di votare a favore di essa.

La necessità di approvare una diversa procedura è testimoniata anche dalle risultanze della Commissione d'inchiesta, che ha individuato nel sistema legislativo il fattore principale della distorsione e deformazione del processo di ricostruzione.

In verità, la strada scelta è anche la più razionale. Siamo tutti consapevoli, i membri della Commissione d'inchiesta qui presenti e quanti hanno lavorato sui testi legislativi, della difficoltà enorme di predisporre un ordinamento legislativo sostitutivo delle norme applicate per dieci anni. D'altra parte, non si può sostenere che a questo punto della discussione sia possibile stravolgere il provvedimento che

il Senato ha approvato all'unanimità con un solo articolo di pochi commi. Non possiamo barattare il lavoro di una Commissione durata due anni e quello del Senato, ancora in corso, con un articolo aggiuntivo di 4 commi! Sarebbe irrazionale.

Questo non significa che i problemi sollevati non esistano, che non sia necessario sottoporre all'approvazione della giunta regionale della Campania il programma formulato dal comune di Napoli per il completamento, che non sia necessario predisporre immediatamente l'utilizzazione delle somme disponibili, anche per rendere possibile l'acquisizione degli alloggi di cui si ha estrema necessità, come testimoniato dalla recente e tragica vicenda di Bacoli. Sono problemi gravissimi, ai quali, cari colleghi, non è possibile dare risposta approvando questi due articoli aggiuntivi.

L'onorevole D'Angelo – al quale do atto di essere stato uno dei protagonisti principali in quest'aula della vicenda sul completamento della ricostruzione – non può riferirsi al provvedimento sul regime dei suoli, rispetto al quale egli ci invitò a considerare la possibilità di approvare il testo da lui predisposto. Le condizioni sono molto diverse. Qui si tratta di andare a riformare la normativa sul titolo VIII, espropriando il Senato di un provvedimento legislativo sul quale sta lavorando da due anni. Si verrebbe a superare un accordo, vincolante anche per la maggioranza, preso con i sindaci, in base al quale si dovrebbe approvare il testo così com'è.

Ci si chiede di votare un ordine del giorno. Questo strumento, che impegna il Governo, ha senso se non stravolge la norma ordinamentale. Non so, perché nessuno si è espresso, se effettivamente sia possibile in via amministrativa spendere le somme disponibili, se sia possibile andare avanti con le deliberazioni del CIPE. Se è possibile, fatelo, sarà poi un altro organismo a stabilire se sia o no legittimo spendere in via amministrativa le somme accantonate. Ci si chiede di sottoscrivere un ordine del giorno con il quale, ove non fosse possibile spendere in via amministrativa le somme residue, si impegnerebbe il Governo a ricorrere al decreto-legge. Si vuole coinvolgere l'opposizione nel segnalare al Governo l'opportunità di ricorrere al decreto-legge. Potremmo anche astenerci su un ordine del giorno di questo genere, tenendo conto delle ragioni che sono state segnalate, ma certamente non potete coinvolgere l'opposizione. Non potete sostenere che l'opposizione ha voluto impegnare il Governo ad adottare un decreto-legge o che essa è d'accordo a che, con delibera CIPE, si possano spendere in via amministrativa le somme disponibili.

La nostra è una posizione onesta e legittima della quale non potete non tener conto.

PRESIDENTE. Ritengo che la drammaticità della situazione della zona di Napoli, evidenziata dai colleghi che bene la conoscono, rafforzi le ragioni per invitare il presentatore a ritirare i suoi articoli aggiuntivi. Il problema si può ritenere risolto con l'ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a ricorrere eventualmente al decreto-legge.

GUIDO D'ANGELO. Non vi è alcuna drammaticità nella bocciatura di un emendamento. Tutti i colleghi che ritengono i miei articoli aggiuntivi non necessari possono tranquillamente votare contro. Poiché non sono convinto che si troverà una soluzione in via amministrativa, non posso accettare l'invito a ritirarli.

PRESIDENTE. Onorevole D'Angelo, comunque l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi avverrebbe in linea di principio, in quanto essi impongono di acquisire i pareri delle Commissioni bilancio ed affari costituzionali.

Desidero poi informare la Commissione che dalle 15 saremo costretti a concludere i nostri lavori per la concomitanza con quelli dell'Assemblea. Vi è quindi l'esigenza di far presto, anche per poter esaminare il provvedimento, già

approvato dal Senato, riguardante il rifinanziamento delle disposizioni concernenti la ricostruzione nel Friuli.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli parlamentari, mi permetto di invitare nuovamente l'onorevole D'Angelo a ritirare i suoi articoli aggiuntivi, considerando anche le osservazioni testé espresse dal presidente. L'eventuale approvazione di tali articoli aggiuntivi avverrebbe solo in linea di principio, dovendosi acquisire i pareri delle Commissioni bilancio ed affari costituzionali, per cui servirebbe solo a frenare l'approvazione di questo provvedimento e non a migliorarlo. In secondo luogo, la bocciatura di questi articoli aggiuntivi potrebbe riflettersi negativamente nel voto sull'ordine del giorno dell'onorevole D'Amato. A questo proposito valuto positivamente la disponibilità del gruppo comunista-PDS ad astenersi su tale ordine del giorno che impegna il Governo a provvedere con urgenza in via amministrativa o con decreto-legge e quindi raggiunge l'obiettivo auspicato dall'onorevole D'Angelo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo D'Angelo e Martuscelli 5.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo D'Angelo e Martuscelli 5.02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli ordini del giorno.

Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« L'VIII Commissione,

rilevato che la fascia dei comuni terremotati pugliesi, ricadente tutta nell'area del Subappennino Dauno Meridionale, non ha finora usufruito di provvidenze volte a creare condizioni di sviluppo industriale;

considerato che il territorio pugliese investito dai sisma del 1980 comprende un nucleo industriale rappresentato dall'area Ascoli Satriano – Candela, posto al confine con la Basilicata, che presenta grandi suscettività di sviluppo industriale in riferimento soprattutto all'indotto collegato agli interventi programmati dalla Fiat a Melfi e ad Avellino;

ritenuto che la provincia di Foggia, ed il Subappennino Dauno Meridionale in particolare, registra il più basso indice di industrializzazione nella regione Puglia ed una preoccupante crisi sociale e produttiva anche per l'assenza di un'adeguata politica di infrastrutturazione volta a favorire gli insediamenti produttivi;

impegna il Governo

ad intraprendere, nell'ambito degli interventi a favore delle zone colpite dal terremoto del 1980, tutte le iniziative più idonee al fine di completare l'opera di infrastrutturazione del nucleo industriale di Ascoli Satriano – Candela (FG) ».

0/6199/1/VIII

Galante, Sapio, Cafarelli, Cannelonga, Cicerone.

« L'VIII Commissione,

in relazione al finanziamento degli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, così come disciplinato dalla presente legge,

impegna il Governo

ad effettuare le operazioni di mutuo a copertura degli interventi stessi immediatamente dopo l'approvazione definitiva della legge ».

0/6199/2/VIII

D'Ambrosio, Brescia, Sapio, Calvanese.

« L'VIII Commissione,

preso atto che a tutt'oggi, dopo quattro anni dall'approvazione della legge n. 12 del 1988, i Comuni interessati denunciano difficoltà interpretative per l'applicazione dell'articolo 15 della suddetta legge riguardante il risanamento delle casette asismiche costruite dopo il terremoto del 1930, anche per la differente natura giuridica delle proprietà delle stesse,

impegna il Governo

a definire con la necessaria urgenza le norme applicative dell'articolo 15 della legge n. 12 del 1988 ».

0/6199/3/VIII

Brescia, D'Ambrosio, Sapio.

« L'VIII Commissione,

impegna il Governo

con riferimento al comma *c)* dell'articolo 3 del provvediemnto a considerare i piani di recuperare dei centri storici quali piani di recupero dei centri urbani ».

0/6199/4/VIII

Lusetti.

« L'VIII Commissione,

impegna il Governo

all'ultimo capoverso del comma 6 dell'articolo 5 a considerare l'ordine dei soggetti incompatibili riferiti all'intero articolo 5 concernente le incompatibilità ».

6/6199/5/VIII

Lusetti.

« L'VIII Commissione,

impegna il Governo

ad attivare immediatamente con nuove norme amministrative il completamento dei programmi di industrializzazione di cui al comma c dell'articolo 2.

0/6199/6/VIII

Lusetti.

« L'VIII Commissione,

in sede legislativa, sul provvedimento n. 6199;

tenuto conto dell'ottimo lavoro svolto dalla Commissione bicamerale di inchiesta istituita con la legge 8 aprile 1989, n. 128, come modificato dalla legge 8 agosto 1990 n. 246 e legge 28 novembre 1990 n. 349,

impegna il Governo:

ad operare perché il comitato di cui all'articolo 2 utilizzi tutte le risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione parlamentare stessa;

a vigilare sulla correttezza dele dichiarazione di cui all'articolo 3 ».

0/6199/7/VIII

Cecchetto Coco, D'Ambrosio.

« L'VIII Commissione,

premesso che:

la legge 219/81 ed il decreto legislativo n. 76 del 1990 prevedono il restauro del danno sismico prodotto agli edifici di culto e alle Comunità religiose;

le esigue risorse finora erogate non hanno consentito che interventi parziali;

la Camera dei Deputati in occasione dell'approvazione della legge finanziaria ha approvato un ordine del giorno relativo al completamento di tutte le opere

impegna il Governo

nel disporre l'erogazione delle risorse previste dall'articolo 2, comma 2, lettera

B), a tener presente il completamento delle opere citate in premessa ».

0/6199/8/VIII

Martuscelli.

« L'VIII Commissione,

tenuto conto del ritardo che si continua a registrare nella utilizzazione dei Fondi per il completamento dei programmi riguardanti l'intervento di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 riguardanti i comune di Napoli e quelli della provincia di Napoli intervenuti al programma di ricostruzione, nonché della necessità ormai irrinunciabile di provvedere ad interventi di manutenzione e di riattazione e alla gesione delle opere affidate ai Comuni:

tenuto conto, inoltre, delle irrinunciabile esigenza di far fronte alla permanenti gravi esigenze abitativa utilizzando le diponiblità di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114 convertito dalla legge 30 maggio 1985 n. 211 anche nel rispetto della volontà espressa dalla Presidenza del Consiglio di provvedere al riguardo,

impegna il Governo

a disporre l'immediato utilizzo dei fondi stanziati e disponibili in via amministrativa o apposito proovedimento d'urgenza ».

0/61199/9/VIII

D'Amato Carlo, Conte, D'Angelo.

« L'VIII Commissione,

impegna il Governo

a sollecitare il parere delle Sovrintendenze per piani di recupero previsto dall'articolo 4 ed a ritenerlo vincolante ».

0/6199/10/VIII

Cecchetto Coco, D'Amato Carlo.

Passiamo all'ordine del giorno Galante ed altri 0/6199/1/VIII.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

FRANCESCO SAPIO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno D'Ambrosio ed altri 0/6199/2/VIII.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

FRANCESCO SAPIO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Brescia ed altri 0/6199/3/VIII.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

FRANCESCO SAPIO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Lusetti 0/6199/4/VIII.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Non posso accogliere l'ordine del giorno in esame poiché

con tale strumento non si possono modificare gli ambiti dei centri storici.

RENZO LUSETTI. Ritiro l'ordine del giorno 0/6199/4/VIII.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Lusetti 0/6199/5/VIII.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. L'ordine del giorno in esame tende ad allargare il termine di novanta giorni a tutti i soggetti dichiarati incompatibili. Non credo che ciò sia possibile attraverso un ordine del giorno, anche in considerazione del fatto che gli interessati sono soggetti alle decisioni dei rispettivi consigli comunali.

Tra l'altro, nel comma 6 dell'articolo 5 del provvedimento in esame si fa riferimento allo svolgimento dell'attività di progettista, direttore dei lavori, collaudatore delle opere. Sono esclusi quindi i prestatori d'opera. Il comma 2 dello stesso articolo 5 prevede che gli amministratori locali non possono partecipare come soci, consulenti o collaboratori a ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

RENZO LUSETTI. Ritiro l'ordine del giorno 0/6199/5/VIII.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Lusetti 0/6199/6/VIII.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Cecchetto Coco e D'Ambrosio 0/6199/7/VIII.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno ?

GIOVANNI RUSSO SPENA. A nome dei presentatori, insisto per la votazione dell'ordine del giorno 0/6199/7/VIII.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cecchetto Coco e D'Ambrosio 0/6199/7/VIII, accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Passiamo all'ordine del giorno Martuscelli 0/6199/8/VIII.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Martuscelli insiste nella votazione del suo ordine del giorno 0/6199/8/VIII, accettato dal Governo come raccomandazione ?

PAOLO MARTUSCELLI. Non insisto, signor presidente.

PRESIDENTE. Pasiamo all'ordine del giorno Carlo D'Amato 0/6199/9/VIII.

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Carlo D'Amato 0/6199/9/VIII.

PRESIDENTE. Onorevole Carlo D'Amato, iniste per la votazione del suo ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione ?

CARLO D'AMATO. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Cecchetto Coco n. 0/6199/10/VIII nei limiti delle proprie competenze.

PRESIDENTE. Onorevole Cecchetto Coco, insiste nella votazione del suo ordine del giorno 0/6199/10/VIII, accolto dal Governo come raccomandazione ?

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Non insisto.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge n. 6199, testé esaminata.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Fabbri ed altri; Azzarà ed altri; Petrara ed altri; Boato ed altri: « Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 » *(Approvata, in un testo unficato, dal Senato)* (6199):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20

Hanno votato *sì* 38
Hanno votato *no* 0

(*La Commissione approva*).

Hanno votato sì:

Angeloni, Bonfatti, Bonsignore, Bortolani, Boselli, Botta, Brescia, Brunetto, Bulleri, Cerutti, Cicerone, Ciliberti, D'Addario, D'Alia, D'Ambrosio, D'angelo, Del Bue, Galli, Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Manfredi, Martuscelli, Mazza, Mensurati, Milani, Mundo, Pellicani, Piermartini, Polverari, Principe, Rocelli, Russo Spena, Santuz, Sapio, Tancredi, Travaglini, Zamberletti e Zolla.

Discussione della proposta di legge Bertoli ed altri: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976 (Approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla XIII Commissione permanente del Senato) (5533-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bertoli, Santuz, Coloni, Breda, Pascolat, Renzulli, Agrusti, Orsini Gianfranco, Fachin Schiavi, Gasparotto e De Carli: « Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976 », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 26 settembre 1991 e modificata dalla XIII Commissione del Senato nella seduta pomeridiana del 5 dicembre 1991.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione bilancio ha espresso la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

con l'osservazione che la copertura finanziaria di cui all'articolo 5 deve intendersi imputata quanto a 15 miliardi per l'anno 1992 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 all'accantonamento « Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale » della rubrica Ministero dei lavori pubblici, quanto a 10 miliardi per il 1992 e a 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 all'accantonamento di identica denominazione della rubrica Ministero per i beni culturali e ambientali e che di tale articolazione della copertura a carico del fondo speciale di parte capitale dovrà risultare dagli atti relativi alla discussione del provvedimento ».

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Giuseppe Cerutti.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. Il Senato, nell'approvare la proposta di legge n. 5533, ha modificato la copertura finanziaria utilizzando i fondi del triennio 1992-1994 in sostituzione dei fondi del triennio 1991-1993.

Richiamo l'attenzione della Commissione sull'osservazione contenuta nel parere della Commissione bilancio; invito, quindi, i colleghi nel momento in cui esprimeranno i loro voti, a tener presente che l'articolazione della copertura a carico del fondo speciale di parte capitale è quella precisata nel parere in questione. Preannucio la presentazione di un ordine del giorno sul problema.

La modifica apportata dal Senato, che non è sostanziale rispetto al testo ma in riferimento all'aspetto finanziario, ci obbliga a ribadire il voto favorevole che la nostra Commissione all'unanimità aveva espresso a suo tempo.

In considerazione del parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali e dell'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio invito, pertanto, i colleghi a ribadire il voto favorevole a suo tempo manifestato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla XIII Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Le disposizioni e le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e ulteriormente integrato dall'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, così come prorogate ed estese dall'articolo 19 e dal comma 1 dell'articolo 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993.

La XIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e ulteriormente integrato dall'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, così come prorogate ed estese dall'articolo 19 della medesima legge n. 879 del 1986, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della XIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. Per provvedere alle esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 15 miliardi nel triennio 1991-1993.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono determinate in lire 5 miliardi per ciascun anno.

La XIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Per provvedere alle esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 15 miliardi nel triennio 1992-1994.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono determinate in lire 5 miliardi per ciascun anno.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della XIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione dei complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1991-1993.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1991, lire 5 miliardi per il 1992 e lire 5 miliardi per il 1993.

La XIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione dei complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 1°. dicembre 1986, n. 879, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-1994.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1992, lire 5 miliardi per il 1993 e lire 5 miliardi per il 1994.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della XIII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1991-1993.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determinate in lire 10 miliardi per il 1991, lire 5 miliardi per il 1992 e lire 5 miliardi per il 1993.

La XIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-1994.

2. Le quote per il triennio di cui al comma 1 sono rispettivamente determi-

nate in lire 10 miliardi per il 1992, lire 5 miliardi per il 1993 e lire 5 miliardi per il 1994.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della XIII Commissione del Senato.
(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1991 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale ».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La XIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale ».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della XIII Commissione del Senato.
(È approvato).

Gli onorevoli Ceruti, Bertoli, Santuz e Breda hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione,

impegna il Governo

ad impartire la copertura finanziaria di cui all'articolo 5 quanto a 15 miliardi per l'anno 1992 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 all'accantonamento « Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale » della rubrica Ministero dei lavori pubblici e quanto a 10 miliardi per il 1992 e a 5 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 all'accantonamento di identica denominazione della rubrica Ministero per i beni culturali e ambientali ».

0/5333-B/1/VIII

CARMELO CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*. Il Governo lo accoglie, fatte salve le attribuzioni dei ministri competenti.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5533-B, testé esaminata.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bertoli ed altri: « Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terre-

moto del 1976 » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla XIII Commissione permanente del Senato*) (5533-B).

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20

Hanno votato *sì* 38
Hanno votato *no* 0

(*La Commissione approva*).

Hanno votato sì:

Angeloni, Bonfatti, Bonsignore, Bortolani, Boselli, Botta, Brescia, Brunetto, Bulleri, Cerutti, Cicerone, Ciliberti, D'Addario, D'Alia, D'Ambrosio, D'Angelo, Del Bue, Galli, Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Manfredi, Martuscelli, Mazza, Mensurati, Milani, Mundo, Pellicani, Piermartini, Polverari, Principe, Rocelli, Russo Spena, Santuz, Sapio, Tancredi, Travaglini, Zamberletti e Zolla.

La seduta termina alle 14,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 7 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO